



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it



Città di Francesco

PEC: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it

- 0005025

PROT. n.

ORDINANZA

32

del 09 aprile 2020

**ORDINANZA DI DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE E\O ISTALLAZIONE DEL 5G SUL TERRITORIO
DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO**

IL SINDACO

Premesso che :

- tutta la popolazione è attualmente esposta a Campi Elettro Magnetici (CEM) ad alta frequenza (emessi da antenne dei servizi radio e TV, punti di accesso Wi-Fi, router, adattatori client, smartphones, tablets, telefoni cordless, cellulari comprese le loro basi, dispositivi Bluetooth) e a bassa frequenza (emessi, ad esempio, da cavi elettrici, lampade ed elettrodomestici);
- a tutto questo si aggiunge ora il 5G ("5th Generation"), che userà le bande 700 MHz, 3.4-3.8 GHz, 26 GHz e, successivamente, le bande comprese nella gamma tra 24.25 e 86 GHz (Fonte: AGCOM). Il livello di Radiazioni a radiofrequenza per interni in ambienti industrializzati i paesi sono aumentati di 5.000 volte dal 1985 al 2005 (Maes, 2005);
- associazioni ambientaliste territoriali (Mediterraneo no triv, Medici per l'Ambiente, Mamme libere, Cova Contro) hanno sensibilizzato gli enti locali territoriali per l'adozione di misure prudenziali per scongiurare l'installazione di una tecnologia potenzialmente pericolosa e con alcune delle predette Associazioni sono stati avviati nei mesi passati incontri operativi nella sede municipale;

Visto che il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);

che il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette onde millimetriche, che comportano due implicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggior numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;

che le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;

che il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il "5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche" ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all'Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte sconosciute sui problemi di salute e sicurezza dati)

confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;

che è stato dimostrato in quattro studi (Rea 1991 Havas 2006, 2010, McCarty et al. 2011) che è possibile identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica e dimostrare che possono essere testati usando risposte obiettive, misurabili, dimostrando che questi soggetti sono realmente ipersensibili se confrontati con i normali controlli;

che altri studi dimostrano che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con Elettrosensibilità e che due studi (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina 2011 e Irigaray, Caccamo, Belpomme 2018) hanno dimostrato che le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, che potrebbero suggerire una predisposizione genetica;

che il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e l'Assemblea del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n° 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l'Elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;

che nel 2011 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo e che l'1 novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una «chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppano rari tumori delle cellule nervose del cuore». Il rapporto aggiunge anche che esistono anche «alcune evidenze di tumori al cervello e alle ghiandole surrenali». E qui si sta parlando ancora di 2G e 3G, ma ora si vuol introdurre in modo ubiquitario, capillare e permanente il 5G;

che nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall'Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato esposizioni alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicologic Program, riscontrando gli stessi tipi di tumore. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell'incidenza degli schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all'intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell'incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell'NTP: iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata;

che, riscontrati gli "effetti nocivi sulla salute umana", il TAR del Lazio, Roma, Sez. III-quater, con Sentenza 15 gennaio 2019, n. 500 ha deciso che sussiste l'obbligo per il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ciascuno per il proprio ambito di competenza, di adottare, in attuazione dell'art. 10 della l. n. 36/2001, una campagna informativa, rivolta alla intera popolazione, avente ad oggetto la individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile e l'informazione dei rischi per la salute e per l'ambiente connessi ad un uso improprio di tali apparecchi. La campagna informativa, deve avere ad oggetto soprattutto gli effetti nocivi per la salute umana, con particolare riguardo ai soggetti più giovani e, quindi, più vulnerabili, per valutare le possibili incidenze negative sul loro sviluppo psico-fisico.

RAVVISATA la necessità di attendere gli esiti delle valutazioni epidemiologiche e di salute pubblica, nonché le più complessive valutazioni da parte dei competenti organi di diritto comunitario e nazionale, al fine di poter adempiere alle linee guida nazionali in merito all'espansione delle reti di telecomunicazione sul territorio da parte delle imprese autorizzate;

ACCERTATO che spetta al Sindaco, nella Sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3-ter del D. L.vo n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibile per i cittadini di adottare le migliori tecnologie disponibili e di

assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica;
- il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO l'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) che prevede la possibilità del **ricorso al principio di precauzione** allo scopo di garantire un alto livello di protezione dell'ambiente rispetto a prese di posizione preventive in caso di rischio;

DATO ATTO che secondo la Commissione europea, il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza;

RITENTUTO dover applicare il principio di precauzione di cui all'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) che legittima l'imposizione di cautele a tutela della salute pubblica;

Tanto premesso, visto e considerato

VISTO il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000, n° 267 e segnatamente gli articoli 50 e 54;

VISTO il comma 5 dell'art. 50 del D. Lgs. n.267/2000 che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 /08/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, convertito, con modificazione, in Legge 24/07/2008 n. 125, il quale attribuisce al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione ;

ORDINA

Il divieto dell'eventuale sperimentazione e/ o installazione del 5G sul territorio del Comune di Montalbano Jonico (MT) in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea;

AVVERTE

Che solo nel caso in cui saranno definitivamente accertate e documentate, da parte degli Organi e delle Autorità competenti in materia assenze di rischio per la salute potrà avviarsi un programma di sperimentazione e/o installazione del 5G per migliorare lo sviluppo tecnologico.

DISPONE di

- inviare la presente ordinanza a:

- Prefetto di Matera;

- Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni: agcom@cert.agcom.it

- e, p.c.

- Presidente della Repubblica: protocollo.centrale@pec.quirinale.it
- Presidente del Consiglio dei Ministri: presidente@pec.governo.it
- Ministro della salute: segreteriaministro@sanita.it
- Ministro dello sviluppo economico: segreteria.capogabinetto@mise.gov.it
- Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: segreteria.ministro@mit.gov.it
- Ministro dell'Interno: caposegreteria.ministro@interno.it
- Presidente Regione Basilicata
- Assessore alla Sanità Regione Basilicata

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Prefetto di Matera entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, lì 09 aprile 2020



IL SINDACO

Avv. Piero MARRESE

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e integrazioni

Montalbano Jonico 09 aprile 2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Firmato
digitalmente da

**GIANCARLO
DE ANGELIS**

C = IT

Parere di regolarità contabile.

Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Montalbano Jonico 09 aprile 2020

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria F.F.

Dott. Antonio Tripaldi